



## Ordinanza del Consiglio svizzero di accreditamento

### **Accreditamento istituzionale – adempimento degli oneri Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana**

#### **I. Basi legali**

Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20), in particolare l'articolo 21 capoverso 3, l'articolo 33 e l'articolo 64;

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015 per l'accREDITAMENTO nel settore universitario (Ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU, RS 414.205.3);

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 29 novembre 2019 sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere (RS 414.205.1);

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 20 maggio 2021 sull'ammissione alle scuole universitarie professionali e agli istituti universitari professionali (Ordinanza sull'ammissione alle SUP, RS 414.205.7).

#### **II. Fatti**

Il Consiglio svizzero di accREDITAMENTO, nella seduta del 26 marzo 2021, ha assegnato alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) l'accREDITAMENTO istituzionale secondo la LPSU con quattro oneri. Nella seduta del Consiglio del 22 settembre 2023, tre oneri sono stati riconosciuti come adempiti, ma un onere è stato ritenuto non ancora adempito:

##### Onere 4:

La SUPSI deve provvedere sistematicamente a rendere note agli studenti le disposizioni riguardanti i processi di garanzia della qualità e i risultati ottenuti con tali processi (soprattutto per quanto riguarda i risultati di valutazioni dell'insegnamento e della formazione da parte degli studenti e le relative modifiche e azioni di miglioramento).

Nella sua decisione, il Consiglio svizzero di accREDITAMENTO ha stabilito il termine e le modalità di verifica dell'adempimento degli oneri.

##### Termine:

Dodici mesi. La SUPSI deve presentare al Consiglio svizzero di accREDITAMENTO un rapporto sull'adempimento dell'onere entro il 21 settembre 2024.

##### Modalità:

La verifica dell'adempimento degli oneri avviene su dossier con 1 esperto.

La SUPSI ha consegnato a tempo debito il suo rapporto sull'adempimento dell'onere (compresi gli allegati) con una lettera del 19 settembre 2024.

### **III. Considerando**

#### *1. Rapporto del gruppo di esperti*

L'esperta conclude che la SUPSI ha soddisfatto l'onere. Nella sua analisi, mostra come le misure adottate nell'ambito della comunicazione e della valutazione degli insegnamenti del sistema di garanzia della qualità siano diventate efficaci.

#### *2. Apprezzamento del rapporto da parte dell'agenzia*

L'AAQ concorda con le conclusioni del gruppo di esperti e giudica l'onere adempiuto.

#### *3. Proposta dell'agenzia*

L'AAQ propone pertanto al Consiglio svizzero di accreditamento di confermare l'adempimento dell'onere.

#### *4. Presa di posizione della SUPSI*

Nel suo parere dell'11 novembre 2024, la SUPSI ha ringraziato dell'invio del rapporto sull'adempimento dell'onere e l'ha approvato. Condivide l'analisi dell'esperta nonché le considerazioni dell'agenzia e non ha nulla da aggiungere.

#### *5. Considerazioni del Consiglio svizzero di accreditamento*

La proposta dell'AAQ è pienamente e adeguatamente motivata. Inoltre, l'agenzia di accreditamento mostra nella sua domanda che la procedura si è svolta correttamente. Il Consiglio svizzero di accreditamento è quindi in grado di prendere una decisione.

#### **IV. Decisione**

Sulla base dei fondamenti legali, dei fatti e dei considerando, il Consiglio svizzero di accreditamento decide:

1. Il Consiglio svizzero di accreditamento constata che la SUPSI ha soddisfatto l'onere deliberato nella seduta del 22 settembre 2023.
2. Il Consiglio svizzero di accreditamento conferma l'accREDITAMENTO della SUPSI fino al 25 marzo 2028.

Berna, il 13 dicembre 2024

Presidente del Consiglio svizzero di accreditamento



Dr Markus Hodel

#### **Modalità di ricorso**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.